

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA TEATRO VALCAMONICA

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata:

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA TEATRO VALCAMONICA
con sede in Darfo Boario Terme - 25047 - (Bs), in via Zucco Panigada n. 27

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, la sede legale potrà essere trasferita. Ciò non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Inoltre potranno essere istituite, modificate e soppresse filiali, agenzie e rappresentanza sia in Italia che all'estero..

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale attraverso materie e attività correlate al teatro, con lo scopo di promuovere il benessere psicofisico, la crescita, lo sviluppo e le capacità di esprimersi della persona favorendo le relazioni sociali e diffondendo cultura.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - Promuovere il benessere psicofisico, la crescita, lo sviluppo e le capacità di esprimersi della persona
 - Favorire le relazioni sociali, diffondere cultura attraverso attività sociali
 - Promuovere e diffondere il teatro, il canto e la musica in tutte le sue forme, a livello individuale e collettivo
 - educare al teatro, anche tramite la collaborazione e gestione di laboratori di teatro nelle scuole pubbliche e private (dagli asili alle scuole superiori)
 - Raccogliere fondi per finanziare ricerche ed attività sociali
 - Editare, promuovere e/o distribuire pubblicazioni di carattere scientifico e/o divulgativo
 - Acquistare, produrre e commercializzare oggetti funzionali agli scopi sociali
 - Erogare corsi di formazione professionale e non
 - Realizzare, promuovere, sviluppare e tenere lezioni, corsi, seminari, convention, workshop, congressi, performance e installazioni per artisti, professionisti, amatori, imprese, associazioni, studenti, famiglie, disoccupati, persone diversamente abili
 - Collaborare con altre associazioni, università, scuole, accademie, cori, aziende nazionali e multinazionali
 - Offrire formazione al personale docente (e non) negli ambiti di: didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali, innovazione didattica e didattica digitale; didattica per competenze e competenze trasversali; apprendimenti, didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.
 - Organizzare e gestire attività ed eventi culturali, artistici, ricreativi, di interesse sociale, a carattere locale, nazionale ed internazionale per il raggiungimento dell'oggetto sociale
 - Organizzare e gestire gest estivi (Gruppo Estate o Gruppi Ricreativi Estivi) per bambini, adolescenti, adulti, persone diversamente abili
 - Aiutare gli artisti, i professionisti, gli imprenditori e le società nell'organizzazione della propria attività promozionale, amministrativa e commerciale

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, le associazioni culturali, sportive, i cori, le accademie di danza e circensi, le società in generale e qualsiasi altra persona giuridica prevista dal codice civile, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. Si potranno presentare e accettare domande di iscrizione all'Associazione da parte di persone fisiche minorenni purché controfirmate da chi ne esercita la potestà parentale. Colui che controfirma, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione.
3. Gli adulti incapaci di intendere e volere potranno presentare domanda di iscrizione all'Associazione mediante i loro tutori.
4. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
5. Ci sono 3 categorie di soci:
Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal consiglio direttivo;
Sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
Onorari: sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, persone di prestigio o che il Consiglio Direttivo considera tali. Detti soggetti non sono tenuti al versamento della quota associativa.
6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È espressamente esclusa ogni forma di temporaneità alla vita associativa
7. Le quote associative sono uguali e non differenziate. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci maggiorenni e i tutori legali dei minori e di coloro che sono sprovvisti della capacità di intendere e volere hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti. Hanno inoltre diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo e di essere eletti nello stesso.
2. Essi hanno diritto di accedere alle iniziative proposte dall'associazione, essere informati sulle sue attività e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata su incarico del Consiglio Direttivo.
3. I soci devono versare nei termini indicati dal Consiglio Direttivo la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
5. La qualità di associato cessa esclusivamente per: a) recesso o morte del socio; b) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata da inviare con propria mail certificata all'indirizzo mail di posta certificata dell'associazione al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È ammessa la possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea che dovrà decidere con le stesse modalità adottate dall'organo direttivo senza la possibilità di ulteriore appello da parte dell'associato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,

- Consiglio Direttivo,
 - Presidente,
 - Segretario-Tesoriere,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. È ammesso il solo rimborso delle spese sostenute connesse all'esercizio della propria funzione ed autorizzate. Ogni attività di collaborazione lavorativa sarà regolata dalle disposizioni normative sul lavoro e sulle attività di collaborazione.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto affisso nella sede dell'Associazione e da inviare contestualmente almeno 10 giorni prima (15 giorni se l'assemblea è straordinaria) di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. La modalità di convocazione degli associati è individuale, attraverso mail all'indirizzo di posta mail ordinaria comunicato nella domanda di ammissione a socio, diversamente deve intendersi regolare invio di posta ordinaria. È obbligo di ogni socio comunicare al Consiglio Direttivo la variazione dell'indirizzo mail o di residenza, diversamente la comunicazione si intende regolare e non impugnabile dal socio.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
 - Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni quando richiesto dal Consiglio Direttivo o dal singolo socio che ne fa richiesta e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.Inoltre l'Assemblea può:
 - revocare in ogni momento la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. È ammessa la presenza in delega (fino ad un massimo di tre deleghe per associato) da consegnare in Assemblea con relativa copia fotostatica del documento di identità del socio delegante. La delega deve riportare la firma in originale del socio (non sono ammesse riproduzioni). L'associato delegato dovrà farsi riconoscere attraverso valido documento di riconoscimento.
3. *I soci non in regola con il versamento delle quote associative annuali sono ammessi all'Assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto. Essi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea.*
4. *I soci minorenni e quelli senza capacità di intendere e volere sono ammessi, con diritto di intervento, senza diritto di voto. Essi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo dell'assemblea. I loro tutori legali sono ammessi, con diritto di intervento e di voto. Essi non concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo dell'assemblea.*
5. Ogni socio ha diritto ad un voto. È possibile esprimere il voto anche tramite mezzo telematico individuato dal Consiglio Direttivo e comunicato ai soci nella convocazione. Tale mezzo deve garantire la possibilità di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega o per preferenza indicata con mezzo telematico come previsto dall'articolo 9 comma 5; sono espresse con voto palese. Per tutte le deliberazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone è previsto il voto segreto. Per le deliberazioni a voto segreto è ammesso il mezzo telematico solo se tale mezzo garantisce anche la segretezza del voto stesso.
7. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto, lo scioglimento dell'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci presenti o per delega o per preferenza indicata con mezzo telematico come previsto dall'articolo 9 comma 5.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario-tesoriere, sottoscritto dal Presidente e, se necessario, da due scrutatori nominati di volta in volta dall'Assemblea, secondo necessità.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno consultabili dai soci presso la sede dell'Associazione, nell'apposito libro verbali, e copia sarà trasmessa, anche mezzo mail, al socio che ne fa richiesta. (art.4 DPR 633/72 lettera e)

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. È prevista la possibilità di utilizzare la metodologia della video conferenza per partecipare al Consiglio Direttivo quando richiesto dal Presidente. L'effettiva presenza del consigliere viene verificata in seduta mezzo posta certificata sull'indirizzo mail dell'Associazione. La votazione potrà avvenire in qualsiasi mezzo legale e democratico deciso dal Presidente prima dell'inizio dell'Assemblea. Il verbale sarà trasmesso a cura del Presidente ai consiglieri mezzo posta certificata.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto economico e finanziario annuale; fissa l'importo della quota sociale annuale; determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; valuta e autorizza le proposte di attività e iniziative avanzate dai soci e da soggetti o enti esterni; approva l'eventuale regolamento interno; delibera sulle domande di ammissione a socio, salvo che lo stesso consiglio ne dimanda la competenza all'Assemblea dei soci o sia lo stesso socio che ne faccia richiesta.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Gli eletti non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge.
6. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario-tesoriere e sottoscritto dal Presidente.

ART. 12 – Presidente, Vice Presidente, Segretario-tesoriere

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. È eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.
2. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente nello svolgere il suo incarico. Esercita le funzioni di Presidente in caso di suo temporaneo impedimento.

3. Il Segretario-tesoriere è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente nelle funzioni di gestione patrimoniale dell'Associazione. Redige il rendiconto economico finanziario annuale e controlla i flussi della cassa dell'Associazione. Redige il verbale di tutte le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci con i recapiti di ognuno, cura il disbrigo degli affari ordinari e provvede alla corrispondenza in stretta collaborazione con il Presidente. Nell'esercizio delle sue funzioni può essere coadiuvato da un altro consigliere, in accordo con il Consiglio Direttivo.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento o estinzione per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

ART. 16 – Clausola compromissoria e disposizioni finali

1. Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, nonché da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, purché compromettibili in arbitri, saranno risolte mediante arbitrato. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia (luogo individuato ex art. 810 c. 2 c.p.c.). Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810 c. 1 c.p.c. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle

norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
La sede dell'arbitrato è fissata in Brescia.

2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Darfo Boario Terme 26 gennaio 2018

Firma _____ Firma _____ Firma _____